

Codice A1706B

D.D. 27 gennaio 2022, n. 49

P.S.R. 2014-2022 - Misura 2 - Sottomisura 2.1. - Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza). Modifica dell'Allegato A (Bando 1/2020) alla D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come modificata con D.D. n. 420/A1706B del 20.7.2020 e con D.D. n. 611/A1706B del 17.9.2020. Modifiche alle Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e penalità approvate con D.D. n. 705/A1706B dell'11.8.2021,



ATTO DD 49/A1706B/2022

DEL 27/01/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: P.S.R. 2014-2022 - Misura 2 - Sottomisura 2.1. - Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza). Modifica dell'Allegato A (Bando 1/2020) alla D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come modificata con D.D. n. 420/A1706B del 20.7.2020 e con D.D. n. 611/A1706B del 17.9.2020. Modifiche alle Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e penalità approvate con D.D. n. 705/A1706B dell'11.8.2021,

Con D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come modificata con D.D. n. 420/A1706B del 20.7.2020 e con D.D. n. 611/A1706B del 17.9.2020, è stato approvato il Bando 1/2020 (di seguito indicato come "Bando"), riferito alla Misura 2 - Sottomisura 2.1. (Reg. UE n. 1305/2013, art.15) - Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2014-2020 - Misura 2 - Sottomisura 2.1 (Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza) - Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza).

A conclusione delle procedure istruttorie e valutative previste dal Bando, con D.D. n. 662/A1706B del 2.8.2021 si è preso atto della graduatoria definitiva scaturita dai lavori della Commissione di cui al Paragrafo 40 del Bando, demandando ad un successivo provvedimento l'ammissione a finanziamento dei richiedenti, a cui si è provveduto con D.D. n. 677/A1706B del 4.8.2021. Per alcuni dei richiedenti, l'ammissione a finanziamento è stata parziale, in considerazione dell'incapienza della dotazione finanziaria della FA 2A. A seguito dell'implementazione delle risorse finanziarie, con D.D. n. 886 del 15.10.2021 si è quindi proceduto all'ammissione definitiva a finanziamento.

Nel contempo, si è provveduto all'approvazione della D.D. n. 705/A1706B dell'11.8.2021 (avente ad oggetto: "DD. n. 15 del 28 gennaio 2020 (come modificata con D.D. n. 492 del 20.7.2020 e con D.D. n. 611 del 17.9.2020). Bando 1/2020 P.S.R. 2014-2020 - Misura 2 - Sottomisura 2.1. -

Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza) - Paragrafi 55 e 56. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e penalità”), di seguito indicata come D.D. “riduzioni ed esclusioni”.

Nella fase attuativa del Bando, che vede i beneficiari impegnati nell'erogazione dei servizi di consulenza oggetto di finanziamento, è emersa la necessità di modificare alcune disposizioni procedurali.

Le modifiche di cui si è ravvisata l'opportunità sono riepilogate:

- con riferimento alle modifiche al Bando, nell'Allegato A;
- con riferimento alle modifiche alla D.D. “riduzioni ed esclusioni”, nell'Allegato B.

Entrambi gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

In particolare, quanto alle modifiche ai Paragrafi 22.1, 48, 49, 56 e 57 del Bando, si rileva ciò che segue.

Il Bando, al momento della sua approvazione nel testo definitivo, era stato strutturato tenendo conto dell'eventualità che le domande di sostegno ammissibili a finanziamento superassero, per importo di contributo concesso sulle singole FA, l'ammontare delle risorse effettivamente disponibili su una o più Focus Area. Tenuto conto della dotazione finanziaria del Bando, che vedeva una diseguale distribuzione delle risorse sulle diverse FA di pertinenza, poteva infatti accadere che un beneficiario, anche tra i primi in graduatoria, potesse risultare interamente finanziato per una o più FA, e parzialmente finanziato o non finanziato su altre FA.

Per tale eventualità, lo stesso Bando, al Paragrafo 42, prevedeva che il beneficiario ammesso solo parzialmente a finanziamento su una o più FA di interesse del Progetto di consulenza, fosse tenuto a rimodularlo tenendo conto degli importi di contributo effettivamente concedibili sulle medesime FA.

In un simile scenario, ogni variazione di punteggio che, nella fase di realizzazione delle attività consulenziali, determinasse un peggioramento della posizione in graduatoria dell'interessato, poteva far sì che il Progetto di consulenza interessato dallo scivolamento si ritrovasse in una posizione in graduatoria tale da non consentire più il finanziamento del Progetto su una o più FA, con conseguente, eventuale, non finanziabilità anche di attività consulenziali già realizzate, imputate sulle FA non più capienti in ragione della posizione inferiore in graduatoria raggiunta.

Alla luce di tali considerazioni, il Bando, al Paragrafo 56, aveva stabilito che, a consuntivo delle consulenze svolte, qualora si fosse accertato che uno o più parametri che, in base ai criteri di selezione, avevano dato luogo all'attribuzione di punteggio in sede di valutazione del Progetto di consulenza non fossero stati rispettati, con conseguente peggioramento della posizione in graduatoria, il beneficiario sarebbe decaduto dalla domanda di sostegno. Analogo principio era richiamato dai Paragrafi 22.1, 48, 49 e 57 del Bando, oltre che dal Par. 48.b della “Tabella A - Riduzioni e esclusioni del pagamento” della D.D. “riduzioni ed esclusioni”.

A conclusione della fase di ammissione a finanziamento, in ragione degli esiti effettivi del Bando, che ha visto tutte le domande di sostegno presentate interamente ammesse a finanziamento, la clausola sopra descritta non trova più ragion d'essere: anche in caso di perdita di punteggio, con conseguente peggioramento della posizione in graduatoria, nessuno dei beneficiari ammessi rischierebbe infatti di trovarsi esposto al rischio di vedere il proprio Progetto di consulenza non più finanziato su una o più FA.

Si ritiene pertanto più utile, oltre che opportuno, ricondurre la clausola di cui sopra al mantenimento in capo al beneficiario del punteggio minimo previsto dal Paragrafo 40 del Bando per l'ammissione a finanziamento (40 punti), modificando conseguentemente i Paragrafi del Bando ed il Paragrafo della D.D. riduzioni ed esclusioni prima richiamati, secondo quanto riportato negli Allegati A e B.

Per ciò che riguarda le modifiche ai Paragrafi 29, 30, 43.2, 51.1 e 58.3 del Bando, si evidenzia quanto segue.

Nella stesura attuale, il Bando, al Paragrafo 29, individua al 30.3.2023 il termine per la conclusione

delle attività consulenziali, prevedendo, quale impegno accessorio (Paragrafo 43.2), l'obbligo di presentare la domanda di saldo del contributo entro 90 giorni dalla data di scadenza per il completamento degli interventi e comunque entro il 31.3.2023.

Tali previsioni erano dettate dall'esigenza, presente al momento dell'approvazione del Bando e delle successive modifiche, di cadenzare le attività, anche istruttorie, in modo da consentire il rispetto dei termini della programmazione.

Il Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, ha tuttavia previsto la proroga al 31 dicembre 2022 dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), previa richiesta di modifica per tale periodo transitorio. La Regione Piemonte ha presentato tale richiesta ed il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte così prorogato è stato approvato con Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, recepita dalla Giunta regionale con atto deliberativo n. 30-4264 del 03/12/2021.

Con il differimento del termine della programmazione, permangono solo in parte le ragioni che avevano indotto ad individuare il 30.3.2023 come termine ultimo per la realizzazione delle attività. Il maggior lasso di tempo concesso, soprattutto, per i pagamenti ARPEA, consente infatti un minimo scostamento. Il nuovo termine al 30.6.2023 potrà essere accordato, su richiesta di variazione del cronoprogramma degli interventi o di proroga della durata del Progetto, anche a compensazione della tempistica occorsa per pervenire, da parte di Regione Piemonte, all'ammissione definitiva a finanziamento e a consentire, quindi, l'avvio delle attività consulenziali. Con le modifiche ai Paragrafi prima menzionati riportate in Allegato A, fermo restando il termine, ora non più tassativo, del 30.3.2023, per la realizzazione delle attività consulenziali, viene concessa la possibilità di chiedere una variazione del cronoprogramma o una proroga al 30.6.2023 per l'ultimazione delle attività consulenziali, spostando conseguentemente i connessi termini per la presentazione delle domande di saldo. Relativamente alla D.D. "riduzioni ed esclusioni", vengono conseguentemente modificate, per le medesime motivazioni, le lettere c) e d) della "Tabella B - Decadenza parziale della domanda di sostegno". A compensazione dei tempi di istruttoria preliminare all'avvio delle attività consulenziali, viene inoltre modificata, nello stesso provvedimento, la lettera e) della "Tabella B - Decadenza parziale della domanda di sostegno" ed il testo delle note alla stessa.

Il Paragrafo 51.1 del Bando (rubricato "Presentazione delle domande di pagamento") viene inoltre integrato delle caratteristiche della documentazione da presentare a supporto della domanda di pagamento, non contenute nella stesura originaria del Bando, ma indispensabili ai fini della corretta rendicontazione del contributo.

Sempre in vista del termine della programmazione, il Bando, al Paragrafo 51, nel testo attuale prevede che la domanda di pagamento del saldo, se presentata dopo il 31/3/2022, non possa essere riferita a consulenze realizzate per oltre il 40% delle ore di consulenza ammesse a sostegno. Ciò, per evitare di concentrare nell'anno 2023 adempimenti istruttori troppo gravosi, suscettibili di mettere a rischio il rispetto dei termini generali di pagamento. Con l'approvazione del nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 ed il differimento del termine della programmazione, anche questa esigenza è venuta parzialmente meno. A seguito della modifica del Paragrafo 51 (motivazione "D"), fino al 30.12.2022 i beneficiari potranno presentare senza penalità domande di pagamento del saldo anche per percentuali superiori al 40%, possibilità che consentirà, tra l'altro, anche ai destinatari di importi di contributo ridotti, di concludere le attività di rendicontazione entro l'anno. In relazione a questa modifica, viene variato anche il Paragrafo 52.1, incrementando i tempi istruttori per la verifica della domanda di pagamento del saldo. E' conseguentemente modificato anche il Par. 51.a della "Tabella A - Riduzioni e esclusioni del pagamento" della D.D. riduzioni ed esclusioni.

Viene infine modificato il Paragrafo 45 del Bando, nella parte in cui prevedeva, a carico dei beneficiari, l'obbligo di programmare le visite aziendali complementari ai singoli livelli di consulenza con almeno 7 giorni di anticipo. Il necessario preavviso viene ridotto a cinque giorni per consentire una più efficace programmazione delle attività consulenziali, permettendo, nel contempo, una altrettanto efficace pianificazione delle attività di controllo.

Relativamente alla D.D. "riduzioni ed esclusioni", si ritiene infine, come dettagliato nell'Allegato B:

- di modificare il Par. 24.a della "Tabella A - Riduzioni e esclusioni del pagamento". La disposizione prevedeva che in caso di assenza del tecnico alla visita aziendale programmata, constatata in sede di controllo, l'intera consulenza fosse esclusa dal pagamento. Ad un più attento esame, la previsione sanzionatoria si è rivelata potenzialmente pregiudizievole per i destinatari della consulenza, in quanto li esponeva al rischio di veder interrompere l'attività consulenziale prestata a loro beneficio, in ragione dell'esclusione dal contributo. La sanzione è stata pertanto limitata alle sole ore di visita aziendale programmate a diario e di fatto non svolte.
- di meglio chiarire la portata dei divieti e degli obblighi di cui ai Paragrafi 28.2 a), 28.2 b), 33 f) della medesima Tabella;
- di meglio chiarire le modalità applicative delle sanzioni di cui alla lettera f) "Tabella B - Decadenza parziale della domanda di sostegno".

I testi del Bando e della D.D. "riduzioni ed esclusioni" comprensivi delle modifiche apportate dal presente provvedimento saranno oggetto di pubblicazione nella specifica Sezione del Sito web istituzionale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001;
- artt. 17 e 18 della l.r. n. 23 del 28.07.2008 e s.m.i.;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, nell'ambito del Bando 1/2020 riferito alla Misura 2 - Sottomisura 2.1 (Reg. UE n. 1305/2013, art.15) - Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2014-2020 - Misura 2 - Sottomisura 2.1 (Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza) - Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza), approvato con D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come modificata con D.D. n. 420/A1706B del 20.7.2020 e con D.D. n. 611 del 17.9.2020:

- a. di approvare le modifiche ai Paragrafi 22.1, 29, 30, 43.2, 45, 48, 49, 51, 51.1, 52.1, 56, 57 e 58.3 del Bando, di cui all'Allegato A alla presente determinazione, della quale lo stesso fa parte integrante e sostanziale;
- b. di approvare le modifiche alla "Tabella A - Riduzioni e esclusioni del pagamento" (Paragrafi 24.a, 28.2 a, 28.2 b, 33.f, 48.b, 51.a), alla "Tabella B - Decadenza parziale della domanda di

sostegno” (Paragrafi 43.2 c, 43.2 d, 43.2 e, 43.2 f) e alle relative Note delle Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e penalità approvate con D.D. n. 705/A1706B dell’11.8.2021, di cui all’Allegato B alla presente determinazione, della quale lo stesso fa parte integrante e sostanziale;

- c. di disporre che i testi del Bando e della D.D. n. 705/A1706B dell’11.8.2021, comprensivi delle modifiche apportate dal presente provvedimento, siano oggetto di pubblicazione nella specifica Sezione del Sito web istituzionale della Regione Piemonte.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per
l'agricoltura)
Firmato digitalmente da Elena Russo

Allegato

Misura 2 - Sottomisura 2.1. (Reg. UE n. 1305/2013, art.15) - Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2014-2020 - Misura 2 - Sottomisura 2.1 (Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza) - Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza)

Bando 1/2020

(D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, D.D. n. 420/A1706B del 20.7.2020, D.D. n. 611/A1706B del 17.9.2020)

MODIFICHE

Par.	Testo attuale	Testo modificato
22.1	<p>Tutti i richiedenti il sostegno, che abbiano o meno preso parte alla Fase I del bando, devono presentare un Progetto di consulenza, eventualmente articolato su base pluriennale, secondo le modalità di cui al Paragrafo 34 e seguenti</p> <p>Il sostegno è riservato ai Prestatori di servizi di consulenza che operino in almeno uno degli ambiti di cui al Paragrafo 23 che articolino conseguentemente il relativo Progetto di consulenza.</p> <p>Non sono comunque ammessi alla presentazione della domanda di sostegno i richiedenti che operino <i>esclusivamente</i> in ambiti non compresi in quelli di pertinenza del bando.</p> <p>Nel caso in cui il richiedente abbia partecipato alla Fase I del Bando e non ottenga il riconoscimento relativamente ad uno o più ambiti per cui il relativo staff è impiegato nell'ambito del Progetto, qualora non intenda rinunciare alla domanda di sostegno, deve provvedere alla revisione del Progetto di consulenza entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al Paragrafo 14.3 e alla sua trasmissione alla Regione Piemonte. Fermo restando il limite massimo di contributo già richiesto, il nuovo Progetto di consulenza può riguardare gli ambiti di consulenza per cui l'Organismo ha ottenuto il riconoscimento impegnando il relativo staff nella sua realizzazione ovvero quelli originariamente previsti, mediante il ricorso a nuovi tecnici con le modalità previste dal Paragrafo 48.</p> <p>Qualora il richiedente non ottenga il riconoscimento per alcuno degli ambiti di pertinenza del Bando, la relativa domanda di sostegno decade.</p> <p>Nel caso anche uno solo dei richiedenti che compongono la futura ATI o ATS abbia partecipato alla Fase I del Bando e non ottenga il riconoscimento per alcuno degli ambiti di pertinenza del Bando, la domanda di sostegno presentata dal capofila decade. Ai fini della predisposizione e della presentazione del Progetto, non è necessario disporre di puntuali manifestazioni di interesse dei destinatari della consulenza che il richiedente intende assistere nell'arco di tempo previsto. Per le medesime finalità, è tuttavia indispensabile che il richiedente stimi, in maniera quanto più accurata, il numero, la tipologia e la localizzazione delle aziende interessate, e la consistenza delle ore di consulenza complessivamente previste</p>	<p>Tutti i richiedenti il sostegno, che abbiano o meno preso parte alla Fase I del bando, devono presentare un Progetto di consulenza, eventualmente articolato su base pluriennale, secondo le modalità di cui al Paragrafo 34 e seguenti</p> <p>Il sostegno è riservato ai Prestatori di servizi di consulenza che operino in almeno uno degli ambiti di cui al Paragrafo 23 che articolino conseguentemente il relativo Progetto di consulenza.</p> <p>Non sono comunque ammessi alla presentazione della domanda di sostegno i richiedenti che operino <i>esclusivamente</i> in ambiti non compresi in quelli di pertinenza del bando.</p> <p>Nel caso in cui il richiedente abbia partecipato alla Fase I del Bando e non ottenga il riconoscimento relativamente ad uno o più ambiti per cui il relativo staff è impiegato nell'ambito del Progetto, qualora non intenda rinunciare alla domanda di sostegno, deve provvedere alla revisione del Progetto di consulenza entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al Paragrafo 14.3 e alla sua trasmissione alla Regione Piemonte. Fermo restando il limite massimo di contributo già richiesto, il nuovo Progetto di consulenza può riguardare gli ambiti di consulenza per cui l'Organismo ha ottenuto il riconoscimento impegnando il relativo staff nella sua realizzazione ovvero quelli originariamente previsti, mediante il ricorso a nuovi tecnici con le modalità previste dal Paragrafo 48.</p> <p>Qualora il richiedente non ottenga il riconoscimento per alcuno degli ambiti di pertinenza del Bando, la relativa domanda di sostegno decade.</p> <p>Nel caso anche uno solo dei richiedenti che compongono la futura ATI o ATS abbia partecipato alla Fase I del Bando e non ottenga il riconoscimento per alcuno degli ambiti di pertinenza del Bando, la domanda di sostegno presentata dal capofila decade. Ai fini della predisposizione e della presentazione del Progetto, non è necessario disporre di puntuali manifestazioni di interesse dei destinatari della consulenza che il richiedente intende assistere nell'arco di tempo previsto. Per le medesime finalità, è tuttavia indispensabile che il richiedente stimi, in maniera quanto più accurata, il numero, la tipologia e la localizzazione delle aziende interessate, e la consistenza delle ore di consulenza complessivamente previste per</p>

	<p>per ciascuno degli ambiti e delle FA di interesse. Effettuata la valutazione, il Progetto di consulenza ammesso a finanziamento sarà destinatario di un budget di contributo, quale sommatoria delle rispettive richieste autorizzate per ambito/FA di interesse, nei limiti della dotazione finanziaria del bando. Il Prestatore dei servizi di consulenza ammesso a finanziamento dovrà, per ciascun quadrimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicare alla Regione Piemonte i destinatari di consulenza selezionati per il quadrimestre successivo, con le modalità e la documentazione prevista nella Sezione II del Bando; - comunicare alla Regione Piemonte l'avvio di ciascuna consulenza, tramite il servizio on line di cui al Paragrafo 46; - rendicontare le attività di consulenza prestate nel quadrimestre precedente, ai fini dell'erogazione del relativo contributo. <p>Ciascuna consulenza prevista a Progetto, a scelta del Prestatore di servizi e sulla base delle esigenze delle aziende servite, potrà essere resa in uno dei livelli di cui al Paragrafo 24.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>Si rammenta che, a norma del Paragrafo 48 del Bando, in fase di realizzazione del Progetto, la sostituzione di tecnici è ammessa <u>solo</u> con tecnici aventi requisiti, in termini di competenza ed esperienza, del tutto equivalenti a quelli sostituiti, e comunque solo se non suscettibile di determinare variazioni in riduzione del punteggio assegnato all'Organismo in sede di valutazione del Progetto di consulenza tali da peggiorare la rispettiva posizione in graduatoria. Si raccomanda pertanto di <u>non far valere</u>, ai fini dell'ammissione a finanziamento, punteggi premiali (cfr. Paragrafo 41 del Bando) relativamente a tecnici di cui è prevedibile la sostituzione in tale fase.</i></p> <p><i>Si rammenta inoltre che la durata del rapporto contrattuale di ciascun tecnico impiegato nella realizzazione del progetto deve essere compatibile con l'impiego dello stesso nell'ambito del Progetto così come indicato nel Modello 5.</i></p> </div>	<p>ciascuno degli ambiti e delle FA di interesse. Effettuata la valutazione, il Progetto di consulenza ammesso a finanziamento sarà destinatario di un budget di contributo, quale sommatoria delle rispettive richieste autorizzate per ambito/FA di interesse, nei limiti della dotazione finanziaria del bando. Il Prestatore dei servizi di consulenza ammesso a finanziamento dovrà, per ciascun quadrimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicare alla Regione Piemonte i destinatari di consulenza selezionati per il quadrimestre successivo, con le modalità e la documentazione prevista nella Sezione II del Bando; - comunicare alla Regione Piemonte l'avvio di ciascuna consulenza, tramite il servizio on line di cui al Paragrafo 46; - rendicontare le attività di consulenza prestate nel quadrimestre precedente, ai fini dell'erogazione del relativo contributo. <p>Ciascuna consulenza prevista a Progetto, a scelta del Prestatore di servizi e sulla base delle esigenze delle aziende servite, potrà essere resa in uno dei livelli di cui al Paragrafo 24.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>Si rammenta che, a norma del Paragrafo 48 del Bando, in fase di realizzazione del Progetto, la sostituzione di tecnici è ammessa <u>solo</u> con tecnici aventi requisiti, in termini di competenza ed esperienza, del tutto equivalenti a quelli sostituiti, e comunque solo se non suscettibile di determinare variazioni in riduzione del punteggio assegnato all'Organismo in sede di valutazione del Progetto di consulenza al di sotto dei 40 punti. Si raccomanda pertanto di <u>non far valere</u>, ai fini dell'ammissione a finanziamento, punteggi premiali (cfr. Paragrafo 41 del Bando) relativamente a tecnici di cui è prevedibile la sostituzione in tale fase.</i></p> <p><i>Si rammenta inoltre che la durata del rapporto contrattuale di ciascun tecnico impiegato nella realizzazione del progetto deve essere compatibile con l'impiego dello stesso nell'ambito del Progetto così come indicato nel Modello 5.</i></p> </div>
29	<p>Il Prestatore di servizi di consulenza è responsabile dell'utilizzo dei tecnici consulenti: essi devono fornire il servizio di consulenza nel rispetto delle norme previste dalle specifiche leggi professionali. Per le tipologie di attività di consulenza che, secondo l'ordinamento vigente, devono essere svolte da professionisti abilitati, l'iscrizione all'Albo costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività stessa. Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che vanno oltre a quelle previste dal presente bando e che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad Albi Professionali (iscrizione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza, che non si risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione.</p>	<p>Il Prestatore di servizi di consulenza è responsabile dell'utilizzo dei tecnici consulenti: essi devono fornire il servizio di consulenza nel rispetto delle norme previste dalle specifiche leggi professionali. Per le tipologie di attività di consulenza che, secondo l'ordinamento vigente, devono essere svolte da professionisti abilitati, l'iscrizione all'Albo costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività stessa. Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che vanno oltre a quelle previste dal presente bando e che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad Albi Professionali (iscrizione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza, che non si risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione.</p>

	Ai fini del presente bando, uno stesso consulente non può operare contemporaneamente con diverse tipologie contrattuali per più di due Prestatori di servizi di consulenza richiedenti il sostegno fino al termine ultimo di attività del Bando, individuato al 30.3.2023.	Ai fini del presente bando, uno stesso consulente non può operare contemporaneamente con diverse tipologie contrattuali per più di due Prestatori di servizi di consulenza richiedenti il sostegno fino al termine ultimo di attività del Bando, individuato al 30.3.2023, salvo il diverso termine stabilito ai sensi dei Paragrafi 49 e 58.3 del Bando.
30	Le attività di consulenza devono essere svolte successivamente alla data di definitiva ammissione a finanziamento del Progetto di consulenza e devono concludersi entro il termine ultimo del 30.03.2023. In relazione alle tempistiche previste dal Bando, ciascun Progetto di consulenza può svilupparsi al massimo sulle annualità del triennio 2021 – 2023, fino a tale data. Fatto salvo quanto previsto dal Paragrafo 34.6.3, i Prestatori di servizi proponenti possono dare avvio a proprio rischio alle attività di consulenza inserite nel relativo Progetto anche prima della definitiva ammissione a finanziamento, in ogni caso successivamente alla comunicazione del provvedimento di riconoscimento cui al Paragrafo 14.3, dandone informazione alla Regione Piemonte almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, anche per consentire l'eventuale espletamento dei controlli. Qualora il beneficiario sia organizzato in ATI o ATS, l'attività di consulenza può essere avviata solo dopo la costituzione formale della stessa e la trasmissione di copia del relativo atto pubblico all'amministrazione regionale. Qualora la domanda di aiuto non sia ammissibile o non rientri, in tutto o in parte, nella graduatoria utile al finanziamento, le spese sostenute dal richiedente rimarranno a suo totale carico.	Le attività di consulenza devono essere svolte successivamente alla data di definitiva ammissione a finanziamento del Progetto di consulenza e devono concludersi entro il termine ultimo del 30.03.2023, salvo il diverso termine stabilito ai sensi dei Paragrafi 49 e 58.3 del Bando. In relazione alle tempistiche previste dal Bando, ciascun Progetto di consulenza può svilupparsi al massimo sulle annualità del triennio 2021 – 2023, fino a tale data. Fatto salvo quanto previsto dal Paragrafo 34.6.3, i Prestatori di servizi proponenti possono dare avvio a proprio rischio alle attività di consulenza inserite nel relativo Progetto anche prima della definitiva ammissione a finanziamento, in ogni caso successivamente alla comunicazione del provvedimento di riconoscimento cui al Paragrafo 14.3, dandone informazione alla Regione Piemonte almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, anche per consentire l'eventuale espletamento dei controlli. Qualora il beneficiario sia organizzato in ATI o ATS, l'attività di consulenza può essere avviata solo dopo la costituzione formale della stessa e la trasmissione di copia del relativo atto pubblico all'amministrazione regionale. Qualora la domanda di aiuto non sia ammissibile o non rientri, in tutto o in parte, nella graduatoria utile al finanziamento, le spese sostenute dal richiedente rimarranno a suo totale carico.
43.2	<p>Ai fini del presente Bando sono accessori i seguenti impegni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'utilizzo di specifici loghi su tutta la documentazione cartacea e informatica predisposta e distribuita, prevista nel progetto di consulenza aziendale agricola; 2. presentare la prima domanda di acconto del contributo entro un anno dall'ammissione a finanziamento; 3. presentare la domanda di saldo del contributo entro 90 giorni dalla data di scadenza per il completamento degli interventi e comunque entro il 31.3.2023; 4. completare il Progetto di consulenza aziendale agricolo presentato ed approvato dalla Regione; 5. non sostituire almeno l'80% dei tecnici compresi nello staff di Progetto; 6. registrare le attività di consulenza sull'applicativo di cui al Paragrafo 45, secondo le modalità previste dal provvedimento ivi richiamato; 7. completare il Progetto integrativo eventualmente presentato; 8. consentire il regolare svolgimento dei controlli in itinere e dei controlli in loco da parte dei soggetti incaricati; 9. realizzare gli interventi nei tempi indicati, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate; 10. compilare la modulistica prevista dal bando con le modalità stabilite; 11. presentare, in tutte le fasi del procedimento, la documentazione prevista dal bando nei termini stabiliti. <p>Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal</p>	<p>Ai fini del presente Bando sono accessori i seguenti impegni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'utilizzo di specifici loghi su tutta la documentazione cartacea e informatica predisposta e distribuita, prevista nel progetto di consulenza aziendale agricola; 2. presentare la prima domanda di acconto del contributo entro un anno dall'ammissione a finanziamento; 3. Presentare la domanda di saldo del contributo entro il 30.4.2023, ovvero il 31.7.2023 in caso di approvazione di variante o concessione di proroga ai sensi dei Paragrafi 49 e 58.3 del Bando; 4. completare il Progetto di consulenza aziendale agricolo presentato ed approvato dalla Regione; 5. non sostituire almeno l'80% dei tecnici compresi nello staff di Progetto; 6. registrare le attività di consulenza sull'applicativo di cui al Paragrafo 45, secondo le modalità previste dal provvedimento ivi richiamato; 7. completare il Progetto integrativo eventualmente presentato; 8. consentire il regolare svolgimento dei controlli in itinere e dei controlli in loco da parte dei soggetti incaricati; 9. realizzare gli interventi nei tempi indicati, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate; 10. compilare la modulistica prevista dal bando con le modalità stabilite; 11. presentare, in tutte le fasi del procedimento, la documentazione prevista dal bando nei termini stabiliti.

	<p>contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.</p> <p>L'entità della riduzione del contributo è definita con il provvedimento di cui al Paragrafo 55.</p> <p>Qualora il Progetto di consulenza venga realizzato parzialmente rispetto a quello approvato, in termini di ore di consulenza effettivamente erogate, al Prestatore di servizi beneficiario del contributo vengono applicate le penalità previste dal Paragrafo 56 secondo le modalità che verranno definite nel provvedimento di cui sopra.</p>	<p>Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.</p> <p>L'entità della riduzione del contributo è definita con il provvedimento di cui al Paragrafo 55.</p> <p>Qualora il Progetto di consulenza venga realizzato parzialmente rispetto a quello approvato, in termini di ore di consulenza effettivamente erogate, al Prestatore di servizi beneficiario del contributo vengono applicate le penalità previste dal Paragrafo 56 secondo le modalità che verranno definite nel provvedimento di cui sopra.</p>
45	<p>La Regione mette a disposizione dei Prestatori di servizi un applicativo all'interno del SIAP per tracciare il percorso seguito nell'attività consulenziale nei confronti di ciascun destinatario ed il suo sviluppo temporale. Ferma restando la facoltà di controllo da parte della Regione Piemonte, l'accesso alla procedura, effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), è riservato al Prestatore di servizi e a ciascun consulente del suo staff tecnico, e consente di tracciare l'attività svolta da ciascuno. Al momento conclusivo della consulenza, il Prestatore di servizi dovrà fornire a ciascun destinatario la stampa del report finale rilasciato dall'applicativo (<i>Scheda riepilogativa</i>), che riassume l'attività eseguita nella sua articolazione temporale e gli esiti dell'attività consulenziale prestata. Tale Scheda riepilogativa, che riporta gli estremi dei tecnici adibiti alla specifica consulenza e sintetizza, per data ed orario, gli interventi dagli stessi realizzati e la relativa durata, è sottoscritta dai consulenti impegnati nell'attività, dal legale rappresentante del Prestatore di servizi o da un suo delegato e dal destinatario del servizio. La medesima Scheda dovrà essere trasmessa alla Regione Piemonte ai fini della rendicontazione della consulenza erogata, con le modalità di cui al Paragrafo 51 e seguenti. Tale procedura informatica, il cui utilizzo per il Prestatore di servizi ha carattere di obbligatorietà anche quanto alle modalità di compilazione, consente alla Regione Piemonte il monitoraggio dell'attività di consulenza svolta ed in itinere, anche ai fini della quantificazione del sostegno. Con successivo atto del Responsabile del procedimento, sono individuate le modalità di compilazione dell'applicativo e le relative prescrizioni obbligatorie, a cui sono ricollegate le riduzioni previste dal Paragrafo 55. Il Prestatore di servizi è tenuto a registrare nell'applicativo le attività consulenziali realizzate entro sette giorni dal loro espletamento. E' tenuto altresì a comunicare l'espletamento delle visite aziendali almeno sette giorni prima del loro svolgimento.</p>	<p>La Regione mette a disposizione dei Prestatori di servizi un applicativo all'interno del SIAP per tracciare il percorso seguito nell'attività consulenziale nei confronti di ciascun destinatario ed il suo sviluppo temporale. Ferma restando la facoltà di controllo da parte della Regione Piemonte, l'accesso alla procedura, effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), è riservato al Prestatore di servizi e a ciascun consulente del suo staff tecnico, e consente di tracciare l'attività svolta da ciascuno. Al momento conclusivo della consulenza, il Prestatore di servizi dovrà fornire a ciascun destinatario la stampa del report finale rilasciato dall'applicativo (<i>Scheda riepilogativa</i>), che riassume l'attività eseguita nella sua articolazione temporale e gli esiti dell'attività consulenziale prestata. Tale Scheda riepilogativa, che riporta gli estremi dei tecnici adibiti alla specifica consulenza e sintetizza, per data ed orario, gli interventi dagli stessi realizzati e la relativa durata, è sottoscritta dai consulenti impegnati nell'attività, dal legale rappresentante del Prestatore di servizi o da un suo delegato e dal destinatario del servizio. La medesima Scheda dovrà essere trasmessa alla Regione Piemonte ai fini della rendicontazione della consulenza erogata, con le modalità di cui al Paragrafo 51 e seguenti. Tale procedura informatica, il cui utilizzo per il Prestatore di servizi ha carattere di obbligatorietà anche quanto alle modalità di compilazione, consente alla Regione Piemonte il monitoraggio dell'attività di consulenza svolta ed in itinere, anche ai fini della quantificazione del sostegno. Con successivo atto del Responsabile del procedimento, sono individuate le modalità di compilazione dell'applicativo e le relative prescrizioni obbligatorie, a cui sono ricollegate le riduzioni previste dal Paragrafo 55. Il Prestatore di servizi è tenuto a registrare nell'applicativo le attività consulenziali realizzate entro sette giorni dal loro espletamento. E' tenuto altresì a comunicare l'espletamento delle visite aziendali almeno cinque giorni prima del loro svolgimento.</p>
48	<p>La sostituzione dei tecnici successiva all'ammissione a finanziamento del Progetto riveste profili di particolare cautela in quanto è suscettibile di determinare una variazione in diminuzione del punteggio assegnato al Prestatore di servizi in sede di valutazione del Progetto di consulenza, eventualità non consentita dall'Operazione in quanto il beneficiario è tenuto a mantenere le condizioni che hanno concorso all'attribuzione del punteggio assegnato al progetto di consulenza e alla relativa collocazione in graduatoria per tutta la durata del progetto.</p>	<p>La sostituzione dei tecnici successiva all'ammissione a finanziamento del Progetto riveste profili di particolare cautela in quanto è suscettibile di determinare una variazione in diminuzione del punteggio assegnato al Prestatore di servizi in sede di valutazione del Progetto di consulenza, eventualità non consentita dall'Operazione in quanto il beneficiario è tenuto a mantenere le condizioni che hanno concorso all'attribuzione del punteggio assegnato al progetto di consulenza e alla relativa collocazione in graduatoria per tutta la durata del progetto.</p>

I requisiti e le caratteristiche soggettive dei tecnici possono infatti trovare riscontro nell'attribuzione di punteggi premiali riferiti ai seguenti criteri ed elementi di valutazione:

- 1.a - Qualità dello staff tecnico – è attribuito un punteggio premiale nel caso in cui il Progetto di consulenza venga realizzato da una determinata percentuale, pari o superiore al 30%, di consulenti iscritti agli ordini o collegi professionali o di consulenti in possesso di titoli di studio per l'iscrizione agli ordini o collegi aventi almeno tre anni di esperienza nei servizi di consulenza;
- 1.b - Esperienza e competenza dello staff tecnico – è attribuito un punteggio premiale nel caso in cui il tecnico abbia maturato un'esperienza professionale specifica consistente in non meno di tre attività consulenziali annue nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando;
- 1.c - Corsi e pubblicazioni – è attribuito un punteggio premiale in base alla formazione ricevuta dal tecnico e alla produzione di pubblicazioni nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando.

La sostituzione di tecnici è pertanto ammessa solo con tecnici aventi requisiti, in termini di competenza ed esperienza, almeno equivalenti a quelli posseduti dai tecnici sostituiti e comunque solo se non suscettibile di determinare variazioni in riduzione del punteggio assegnato all'Organismo in sede di valutazione del Progetto di consulenza ed una conseguente peggiore collocazione in graduatoria. Di conseguenza, non è ammessa la sostituzione di tecnici rispetto ai quali il richiedente abbia ottenuto un punteggio premiale la cui variazione in riduzione sia determinante ai fini del mantenimento della posizione in graduatoria. In ogni caso, l'eventuale sostituzione di tecnici che possa dar luogo ad un aumento del punteggio premiale già attribuito, in applicazione del criterio 1.a, non influisce sul punteggio già attribuito, neppure ad eventuale compensazione.

La sostituzione di tecnici rispetto ai quali il richiedente abbia fatto valere "titoli" premiali ottenendo il relativo punteggio è ammessa in via del tutto eccezionale esclusivamente per cause di forza maggiore, identificabili in fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sfera d'azione del richiedente, che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale con il tecnico interessato, quali il presentarsi di impedimenti temporanei e permanenti del tecnico alla prosecuzione dell'attività lavorativa, o le dimissioni o il recesso anticipato dello stesso dal contratto di lavoro. Non costituisce causa di forza maggiore la cessazione anticipata del rapporto contrattuale intercorrente con il tecnico per volontà del richiedente. In tutte le ipotesi di cessazione anticipata di un tecnico impiegato nella realizzazione del Progetto di consulenza, il Prestatore di servizi, comunicata la cessazione ai sensi del Paragrafo 18, potrà:

a) previa comunicazione alla Regione Piemonte mediante lo specifico servizio on line su SIAP, provvedere alla sua sostituzione con altro tecnico facente parte dello staff dell'Organismo di consulenza riconosciuto, incluso nel Modello 4 ma non ancora impegnato nella realizzazione del Progetto, purchè in possesso di requisiti di competenza ed esperienza almeno equivalenti; alla comunicazione devono essere allegati i Modelli 4 e 5 conseguentemente modificati; nel caso in cui il tecnico, pur facendo parte dello staff dell'Organismo di consulenza riconosciuto non fosse incluso nel Modello 4, alla comunicazione dovrà essere allegato anche il

I requisiti e le caratteristiche soggettive dei tecnici possono infatti trovare riscontro nell'attribuzione di punteggi premiali riferiti ai seguenti criteri ed elementi di valutazione:

- 1.a - Qualità dello staff tecnico – è attribuito un punteggio premiale nel caso in cui il Progetto di consulenza venga realizzato da una determinata percentuale, pari o superiore al 30%, di consulenti iscritti agli ordini o collegi professionali o di consulenti in possesso di titoli di studio per l'iscrizione agli ordini o collegi aventi almeno tre anni di esperienza nei servizi di consulenza;
- 1.b - Esperienza e competenza dello staff tecnico – è attribuito un punteggio premiale nel caso in cui il tecnico abbia maturato un'esperienza professionale specifica consistente in non meno di tre attività consulenziali annue nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando;
- 1.c - Corsi e pubblicazioni – è attribuito un punteggio premiale in base alla formazione ricevuta dal tecnico e alla produzione di pubblicazioni nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando.

La sostituzione di tecnici è pertanto ammessa solo con tecnici aventi requisiti, in termini di competenza ed esperienza, almeno equivalenti a quelli posseduti dai tecnici sostituiti e comunque solo se non suscettibile di determinare variazioni in riduzione del punteggio assegnato all'Organismo in sede di valutazione del Progetto di consulenza ed una conseguente peggiore collocazione in graduatoria. Di conseguenza, non è ammessa la sostituzione di tecnici rispetto ai quali il richiedente abbia ottenuto un punteggio premiale la cui variazione in riduzione sia determinante ai fini del mantenimento della posizione in graduatoria. In ogni caso, l'eventuale sostituzione di tecnici che possa dar luogo ad un aumento del punteggio premiale già attribuito, in applicazione del criterio 1.a, non influisce sul punteggio già attribuito, neppure ad eventuale compensazione.

La sostituzione di tecnici rispetto ai quali il richiedente abbia fatto valere "titoli" premiali ottenendo il relativo punteggio è ammessa in via del tutto eccezionale esclusivamente per cause di forza maggiore, identificabili in fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sfera d'azione del richiedente, che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale con il tecnico interessato, quali il presentarsi di impedimenti temporanei e permanenti del tecnico alla prosecuzione dell'attività lavorativa, o le dimissioni o il recesso anticipato dello stesso dal contratto di lavoro. Non costituisce causa di forza maggiore la cessazione anticipata del rapporto contrattuale intercorrente con il tecnico per volontà del richiedente. In tutte le ipotesi di cessazione anticipata di un tecnico impiegato nella realizzazione del Progetto di consulenza, il Prestatore di servizi, comunicata la cessazione ai sensi del Paragrafo 18, potrà:

a) previa comunicazione alla Regione Piemonte mediante lo specifico servizio on line su SIAP, provvedere alla sua sostituzione con altro tecnico facente parte dello staff dell'Organismo di consulenza riconosciuto, incluso nel Modello 4 ma non ancora impegnato nella realizzazione del Progetto, purchè in possesso di requisiti di competenza ed esperienza almeno equivalenti; alla comunicazione devono essere allegati i Modelli 4 e 5 conseguentemente modificati; nel caso in cui il tecnico, pur facendo parte dello staff dell'Organismo di consulenza riconosciuto non fosse incluso nel Modello 4, alla comunicazione dovrà essere allegato anche il Modello 2 relativo

Modello 2 relativo al tecnico di nuova introduzione;

b) previa comunicazione alla Regione Piemonte mediante lo specifico servizio on line su SIAP, provvedere alla sua sostituzione aumentando l'impegno di altro tecnico facente parte dello staff già impegnato nella realizzazione del Progetto, compatibilmente con i limiti di impegno massimi previsti (1760 ore/anno) allegando alla domanda i Modelli 4 e 5 rivisti alla luce delle variazioni comunicate;

c) provvedere alla sua sostituzione con un nuovo tecnico che non faceva parte dello staff dell'Organismo di consulenza riconosciuto, purchè in possesso di requisiti di competenza ed esperienza almeno equivalenti; in tale ipotesi il Prestatore di servizi dovrà effettuare comunicazione alla Regione Piemonte mediante la "Domanda di variazione dati Elenco" di cui al Paragrafo 18 ai fini della preliminare revisione del riconoscimento allegando alla stessa, oltre alla documentazione prevista dal suddetto Paragrafo, i Modelli 4 e 5 rivisti alla luce delle variazioni comunicate. Eventuali attività di consulenza realizzate dal nuovo consulente prima della comunicazione dell'avvenuta revisione del riconoscimento sono a rischio del Prestatore di servizi. Nel caso in cui l'idoneità per il nuovo consulente non venga riconosciuta, o non venga riconosciuta per l'ambito per cui è prestata l'attività, le eventuali consulenze realizzate non sono riconoscibili in sede di rendicontazione.

d) previa domanda alla Regione Piemonte mediante lo specifico servizio on line su SIAP, non provvedere alla sua sostituzione rinunciando al contributo relativo alle ore di consulenza programmate in capo al tecnico cessato, allegando alla domanda il Modello 5 e i Modelli 6 (Foglio "Quantificazione consulenza" e Foglio "Calcolo spesa ammissibile") rivisti alla luce delle variazioni comunicate. Tale possibilità è preclusa nel caso in cui la cessazione del tecnico, determini, in mancanza di sostituzione, una variazione in diminuzione del punteggio già attribuito in sede di valutazione tale da determinare un peggioramento della posizione in graduatoria.

Al di fuori di cause di forza maggiore, in tutti i casi in cui, in ragione delle caratteristiche individuali del tecnico cessato o del relativo ambito di operatività, al Progetto di consulenza fosse stato attribuito un punteggio premiale, saranno applicate le sanzioni e le riduzioni previste dai Paragrafi 54 e 55, compresa la decadenza dalla domanda di sostegno, nell'ipotesi in cui il relativo punteggio premiale attribuito sia stato determinante ai fini del mantenimento della posizione in graduatoria. Si raccomanda pertanto particolare accortezza nella scelta dei tecnici rispetto ai quali far valere i punteggi premiali previsti dal Paragrafo 41 del Bando. Nei casi in cui il richiedente invochi, ai fini dell'esenzione dall'applicazione di sanzioni o riduzioni, la presenza di cause di forza maggiore, alla domanda dovrà essere allegata una relazione illustrativa delle medesime cause, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando lo Schema 1, sottoscritta dal legale rappresentante del Prestatore di servizi e corredata da tutta la documentazione di supporto utile, accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Resta ferma la possibilità, per il Prestatore di servizi, di ampliare, con le modalità previste, il proprio staff tecnico con nuovi consulenti iscritti agli ordini o collegi professionali o in possesso di titoli di studio per l'iscrizione agli ordini o collegi aventi almeno tre anni di esperienza nei servizi di consulenza, utilizzando a tal fine la "Domanda di variazione dati Elenco"

al tecnico di nuova introduzione;

b) previa comunicazione alla Regione Piemonte mediante lo specifico servizio on line su SIAP, provvedere alla sua sostituzione aumentando l'impegno di altro tecnico facente parte dello staff già impegnato nella realizzazione del Progetto, compatibilmente con i limiti di impegno massimi previsti (1760 ore/anno) allegando alla domanda i Modelli 4 e 5 rivisti alla luce delle variazioni comunicate;

c) provvedere alla sua sostituzione con un nuovo tecnico che non faceva parte dello staff dell'Organismo di consulenza riconosciuto, purchè in possesso di requisiti di competenza ed esperienza almeno equivalenti; in tale ipotesi il Prestatore di servizi dovrà effettuare comunicazione alla Regione Piemonte mediante la "Domanda di variazione dati Elenco" di cui al Paragrafo 18 ai fini della preliminare revisione del riconoscimento allegando alla stessa, oltre alla documentazione prevista dal suddetto Paragrafo, i Modelli 4 e 5 rivisti alla luce delle variazioni comunicate. Eventuali attività di consulenza realizzate dal nuovo consulente prima della comunicazione dell'avvenuta revisione del riconoscimento sono a rischio del Prestatore di servizi. Nel caso in cui l'idoneità per il nuovo consulente non venga riconosciuta, o non venga riconosciuta per l'ambito per cui è prestata l'attività, le eventuali consulenze realizzate non sono riconoscibili in sede di rendicontazione.

d) previa domanda alla Regione Piemonte mediante lo specifico servizio on line su SIAP, non provvedere alla sua sostituzione rinunciando al contributo relativo alle ore di consulenza programmate in capo al tecnico cessato, allegando alla domanda il Modello 5 e i Modelli 6 (Foglio "Quantificazione consulenza" e Foglio "Calcolo spesa ammissibile") rivisti alla luce delle variazioni comunicate. Tale possibilità è preclusa nel caso in cui la cessazione del tecnico, determini, in mancanza di sostituzione, una variazione in diminuzione del punteggio già attribuito in sede di valutazione tale da determinare un peggioramento della posizione in graduatoria.

Al di fuori di cause di forza maggiore, in tutti i casi in cui, in ragione delle caratteristiche individuali del tecnico cessato o del relativo ambito di operatività, al Progetto di consulenza fosse stato attribuito un punteggio premiale, saranno applicate le sanzioni e le riduzioni previste dai Paragrafi 54 e 55, compresa la decadenza dalla domanda di sostegno, nell'ipotesi in cui il relativo punteggio premiale attribuito sia stato determinante ai fini del mantenimento del punteggio minimo di 40 punti. Si raccomanda pertanto particolare accortezza nella scelta dei tecnici rispetto ai quali far valere i punteggi premiali previsti dal Paragrafo 41 del Bando. Nei casi in cui il richiedente invochi, ai fini dell'esenzione dall'applicazione di sanzioni o riduzioni, la presenza di cause di forza maggiore, alla domanda dovrà essere allegata una relazione illustrativa delle medesime cause, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando lo Schema 1, sottoscritta dal legale rappresentante del Prestatore di servizi e corredata da tutta la documentazione di supporto utile, accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Resta ferma la possibilità, per il Prestatore di servizi, di ampliare, con le modalità previste, il proprio staff tecnico con nuovi consulenti iscritti agli ordini o collegi professionali o in possesso di titoli di studio per l'iscrizione agli ordini o collegi aventi almeno tre anni di esperienza nei servizi di consulenza, utilizzando a tal fine la "Domanda di variazione dati Elenco" di cui al Paragrafo 18. La stessa possibilità è concessa per consulenti con titoli od

	<p>di cui al Paragrafo 18. La stessa possibilità è concessa per consulenti con titoli od esperienza diversa, nel caso in cui, in sede di valutazione, il Progetto di consulenza non abbia conseguito il punteggio premiale di cui al criterio 4.1. Per i soggetti che partecipino anche alla Fase II del Bando (Sostegno), la sostituzione di tecnici successiva al riconoscimento e precedente all'ammissione a finanziamento è consentita una sola volta entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di comunicazione dei provvedimenti di cui al Paragrafo 14.3 o al termine di scadenza per la presentazione delle domande, per i richiedenti che abbiano chiesto il solo sostegno finanziario. Ai fini della sostituzione, ammessa esclusivamente per cause di forza maggiore e solo con tecnici aventi requisiti, in termini di competenza ed esperienza, almeno equivalenti a quelli posseduti dai tecnici sostituiti, occorre utilizzare la "Domanda di variazione dati Elenco" di cui al Paragrafo 18, allegando la documentazione prevista.</p>	<p>esperienza diversa, nel caso in cui, in sede di valutazione, il Progetto di consulenza non abbia conseguito il punteggio premiale di cui al criterio 4.1. Per i soggetti che partecipino anche alla Fase II del Bando (Sostegno), la sostituzione di tecnici successiva al riconoscimento e precedente all'ammissione a finanziamento è consentita una sola volta entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di comunicazione dei provvedimenti di cui al Paragrafo 14.3 o al termine di scadenza per la presentazione delle domande, per i richiedenti che abbiano chiesto il solo sostegno finanziario. Ai fini della sostituzione, ammessa esclusivamente per cause di forza maggiore e solo con tecnici aventi requisiti, in termini di competenza ed esperienza, almeno equivalenti a quelli posseduti dai tecnici sostituiti, occorre utilizzare la "Domanda di variazione dati Elenco" di cui al Paragrafo 18, allegando la documentazione prevista.</p>
49	<p>Dopo l'ammissione a finanziamento, ciascun beneficiario può presentare varianti al Progetto di consulenza.</p> <p>Costituiscono varianti, ad esempio, l'aumento o la diminuzione del numero dei destinatari delle consulenze, la variazione in riduzione delle ore di consulenza, la variazione del cronoprogramma del Progetto.</p> <p>Non sono in ogni caso ammesse varianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che comportino una diminuzione del punteggio complessivo assegnato al Progetto; • che determinino una variazione in aumento della spesa ammessa a finanziamento per singola Focus area. 	<p>Dopo l'ammissione a finanziamento, ciascun beneficiario può presentare varianti al Progetto di consulenza.</p> <p>Costituiscono varianti, ad esempio, l'aumento o la diminuzione del numero dei destinatari delle consulenze, la variazione in riduzione delle ore di consulenza, la variazione del cronoprogramma del Progetto.</p> <p>Non sono in ogni caso ammesse varianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che comportino una diminuzione del punteggio complessivo assegnato al Progetto al di sotto dei 40 punti; • che determinino una variazione in aumento della spesa ammessa a finanziamento per singola Focus area.
51	<p>Per gli aspetti procedurali e gestionali delle domande di pagamento, si fa riferimento al Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità nonché alla ripartizione di competenze tra Autorità di gestione e Autorità di pagamento stabilite dal Programma. Il finanziamento è erogato a seguito di successive richieste di pagamento acconto a stato di avanzamento lavori, con cadenza quadrimestrale con riferimento alle consulenze concluse nel quadrimestre precedente e regolarmente rendicontate, fino alla domanda di saldo, al termine delle attività previste a progetto. La prima richiesta di pagamento deve essere presentata entro un anno dalla comunicazione di definitiva ammissione a finanziamento del progetto di consulenza, a fronte di consulenze realizzate per almeno il 10% delle ore di consulenza ammesse al sostegno. Qualora entro tale termine il beneficiario non abbia realizzato almeno il 10% delle attività consulenziali a Progetto e non possa quindi presentare richiesta di acconto, è soggetto a riduzioni o sanzioni che saranno determinate con successivo provvedimento. Le successive richieste di pagamento non possono essere riferite a consulenze realizzate per meno del 10% delle ore di consulenza ammesse a sostegno. La domanda di pagamento del saldo, se presentata dopo il 31/3/2022, non può essere riferita a consulenze realizzate per</p>	<p>Per gli aspetti procedurali e gestionali delle domande di pagamento, si fa riferimento al Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità nonché alla ripartizione di competenze tra Autorità di gestione e Autorità di pagamento stabilite dal Programma. Il finanziamento è erogato a seguito di successive richieste di pagamento acconto a stato di avanzamento lavori, con cadenza quadrimestrale con riferimento alle consulenze concluse nel quadrimestre precedente e regolarmente rendicontate, fino alla domanda di saldo, al termine delle attività previste a progetto. La prima richiesta di pagamento deve essere presentata entro un anno dalla comunicazione di definitiva ammissione a finanziamento del progetto di consulenza, a fronte di consulenze realizzate per almeno il 10% delle ore di consulenza ammesse al sostegno. Qualora entro tale termine il beneficiario non abbia realizzato almeno il 10% delle attività consulenziali a Progetto e non possa quindi presentare richiesta di acconto, è soggetto a riduzioni o sanzioni che saranno determinate con successivo provvedimento. Le successive richieste di pagamento non possono essere riferite a consulenze realizzate per meno del 10% delle ore di consulenza ammesse a sostegno. La domanda di pagamento del saldo, se presentata dopo il 31/12/2022, non può essere riferita a consulenze realizzate per oltre il 40% delle</p>

	<p>oltre il 40% delle ore di consulenza ammesse a sostegno. Non può essere presentata una nuova domanda di pagamento prima che siano trascorsi quattro mesi dalla presentazione della precedente e in ogni caso non prima della conclusione dell'istruttoria relativa all'ultima domanda di pagamento presentata.</p>	<p>ore di consulenza ammesse a sostegno, tenendo conto delle varianti approvate. Non può essere presentata una nuova domanda di pagamento prima che siano trascorsi quattro mesi dalla presentazione della precedente e in ogni caso non prima della conclusione dell'istruttoria relativa all'ultima domanda di pagamento presentata.</p>
<p>51.1</p>	<p>La domanda di pagamento è presentata cumulativamente per tutte le consulenze concluse nel quadrimestre precedente ed è trasmessa alla Regione Piemonte tramite il servizio on line su SIAP. La consulenza si intende conclusa con la "chiusura" del relativo iter sull'applicativo di cui al Paragrafo 45. Alla domanda di pagamento il beneficiario, per ogni consulenza rendicontata, deve allegare: a) anche attraverso l'applicativo di cui al Paragrafo 45, copia della "Scheda riepilogativa" della consulenza effettuata rilasciata dal medesimo applicativo, debitamente sottoscritta, unitamente ad una sintetica relazione circa l'intervento attuato, le eventuali criticità incontrate ed i risultati ottenuti al termine della consulenza; b) copia della fattura elettronica emessa dal Prestatore di servizi di consulenza nei confronti del destinatario del servizio, nei formati di cui al Paragrafo 3.2.1, provvista di tracciabilità per la parte a carico del destinatario del servizio; c) per la sola domanda di saldo, relazione finale con valutazione generale del Progetto e delle sue ricadute. La fattura deve riportare obbligatoriamente la dicitura: "PSR 2014-20 Piemonte, Operazione 2.1.1 – Bando 2020". Il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione contabile e fiscale in originale per eventuali controlli da parte di Regione o di ARPEA o della Commissione Europea, per almeno 5 anni. La domanda di saldo e la relativa documentazione devono essere trasmesse alla Regione Piemonte tramite il servizio on line su SIAP entro il termine inderogabile del 31.3.2023 ed in ogni caso entro 90 giorni dalla data di conclusione del Progetto di consulenza.</p>	<p>La domanda di pagamento è presentata cumulativamente per tutte le consulenze concluse nel quadrimestre precedente ed è trasmessa alla Regione Piemonte tramite il servizio on line su SIAP. La consulenza si intende conclusa con la "chiusura" del relativo iter sull'applicativo di cui al Paragrafo 45. Alla domanda di pagamento il beneficiario, per ogni consulenza rendicontata, deve allegare: a) anche attraverso l'applicativo di cui al Paragrafo 45, copia della "Scheda riepilogativa" della consulenza effettuata rilasciata dal medesimo applicativo, debitamente sottoscritta, unitamente ad una sintetica relazione circa l'intervento attuato, le eventuali criticità incontrate ed i risultati ottenuti al termine della consulenza; b) copia della fattura elettronica (anche nel formato "di cortesia", oppure nel formato semplificato) emessa emessa dal Prestatore di servizi di consulenza nei confronti del destinatario del servizio, nei formati di cui al Paragrafo 3.2.1, provvista di tracciabilità per la parte a carico del destinatario del servizio; c) per la sola domanda di saldo, relazione finale con valutazione generale del Progetto e delle sue ricadute. La fattura, sia di acconto che di saldo, deve essere rivolta al destinatario della consulenza, e deve riportare: - la dicitura "PSR 2014-2020 Operazione 2.1.1 BANDO 1/2020 n° di domanda" oppure il CUP assegnato al Progetto di consulenza; - il codice SIAP del contratto; - il numero di ore di consulenza prestate; - l'importo a carico del destinatario, oltre IVA, se dovuta. Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario, indicando quale causale del bonifico "Pagamento della Fattura n. di ". Sono esclusi gli altri mezzi di pagamento. La tracciabilità del pagamento può essere comprovata mediante: - la contabile del bonifico; - la copia dell'estratto conto dell'avvenuto incasso, da cui sia chiaramente leggibile la relativa causale. Il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione contabile e fiscale in originale per eventuali controlli da parte di Regione o di ARPEA o della Commissione Europea, per almeno 5 anni. La domanda di saldo e la relativa documentazione devono essere trasmesse alla Regione Piemonte tramite il servizio on line su SIAP entro il termine inderogabile del 30.4.2023, per i Progetti di consulenza che terminino il 30.3.2023, o del 31.7.2023, per i Progetti di consulenza per cui sia stata autorizzata variante o concessa proroga ai sensi dei Paragrafi 49 e 58.3 del</p>

		Bando.
52.1	Responsabile dell'istruttoria delle domande di pagamento è il Responsabile pro tempore del Settore "Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo" della Direzione Agricoltura e Cibo, che provvede anche ai controlli in itinere e a quelli di cui ai Paragrafi 45 e 52.2. In applicazione del principio di separazione delle funzioni, il funzionario incaricato dell'istruttoria delle domande di pagamento deve essere diverso da quello che effettua i controlli in loco. Il procedimento istruttorio relativo alle domande di pagamento si conclude entro 120 giorni dalla relativa presentazione.	Responsabile dell'istruttoria delle domande di pagamento è il Responsabile pro tempore del Settore "Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo" della Direzione Agricoltura e Cibo, che provvede anche ai controlli in itinere e a quelli di cui ai Paragrafi 45 e 52.2. In applicazione del principio di separazione delle funzioni, il funzionario incaricato dell'istruttoria delle domande di pagamento deve essere diverso da quello che effettua i controlli in loco. Il procedimento istruttorio relativo alle domande di pagamento si conclude entro 120 giorni dalla relativa presentazione. Per le sole domande di pagamento del saldo, il medesimo termine è individuato in 180 giorni dalla relativa presentazione.
56	<p>Qualora il Progetto di consulenza venga realizzato parzialmente rispetto a quello approvato, in termini di ore di consulenza effettivamente erogate, al Prestatore di servizi beneficiario del contributo vengono applicate le seguenti penalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetto di consulenza realizzato, in termini di ore di consulenza effettuate e rendicontate, nel periodo di durata, a partire dal 100% delle ore previste all'80% delle ore previste: nessuna penalità • Progetto di consulenza realizzato, in termini di ore di consulenza effettuate e rendicontate, nel periodo di durata, a partire dal 79,99% delle ore previste al 70% delle ore previste: riduzione del 15% della spesa complessiva accertata e ammessa al pagamento; • Progetto di consulenza realizzato, in termini di ore di consulenza effettuate e rendicontate, nel periodo di durata, a partire dal 69,99% delle ore previste al 60% delle ore previste: riduzione del 30% della spesa complessiva accertata e ammessa al pagamento; • Progetto di consulenza realizzato, in termini di ore di consulenza effettuate e rendicontate, nel periodo di durata, a partire dal 59,99% delle ore previste al 40% delle ore previste: riduzione del 50% della spesa complessiva accertata e ammessa al pagamento; • Progetto di consulenza realizzato, in termini di ore di consulenza effettuate e rendicontate, nel periodo di durata, per meno del 40% delle ore previste: nessun finanziamento, compreso il recupero degli eventuali acconti già erogati. <p>Le modalità di applicazione di tali penalità sono definite nel provvedimento di cui al Paragrafo 55. A consuntivo delle consulenze svolte, qualora si accerti che uno o più parametri che, in base ai criteri di selezione, hanno dato luogo all'attribuzione di punteggio in sede di valutazione del Progetto di consulenza non siano stati rispettati, con conseguente peggioramento della posizione in graduatoria, il beneficiario decade dalla domanda di sostegno.</p>	<p>Qualora il Progetto di consulenza venga realizzato parzialmente rispetto a quello approvato, in termini di ore di consulenza effettivamente erogate, al Prestatore di servizi beneficiario del contributo vengono applicate le seguenti penalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetto di consulenza realizzato, in termini di ore di consulenza effettuate e rendicontate, nel periodo di durata, a partire dal 100% delle ore previste all'80% delle ore previste: nessuna penalità • Progetto di consulenza realizzato, in termini di ore di consulenza effettuate e rendicontate, nel periodo di durata, a partire dal 79,99% delle ore previste al 70% delle ore previste: riduzione del 15% della spesa complessiva accertata e ammessa al pagamento; • Progetto di consulenza realizzato, in termini di ore di consulenza effettuate e rendicontate, nel periodo di durata, a partire dal 69,99% delle ore previste al 60% delle ore previste: riduzione del 30% della spesa complessiva accertata e ammessa al pagamento; • Progetto di consulenza realizzato, in termini di ore di consulenza effettuate e rendicontate, nel periodo di durata, a partire dal 59,99% delle ore previste al 40% delle ore previste: riduzione del 50% della spesa complessiva accertata e ammessa al pagamento; • Progetto di consulenza realizzato, in termini di ore di consulenza effettuate e rendicontate, nel periodo di durata, per meno del 40% delle ore previste: nessun finanziamento, compreso il recupero degli eventuali acconti già erogati. <p>Le modalità di applicazione di tali penalità sono definite nel provvedimento di cui al Paragrafo 55. A consuntivo delle consulenze svolte, qualora si accerti che uno o più parametri che, in base ai criteri di selezione, hanno dato luogo all'attribuzione di punteggio in sede di valutazione del Progetto di consulenza non siano stati rispettati, con conseguente diminuzione del punteggio al di sotto dei 40 punti, il beneficiario decade dalla domanda di sostegno.</p>
57	<p>Oltre alle altre ipotesi previste dal Bando, la domanda ammessa a sostegno decade o è revocata totalmente a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • perdita dei requisiti di ammissibilità • mancato rispetto degli impegni essenziali • mancata conclusione degli interventi entro il termine di conclusione del 	<p>Oltre alle altre ipotesi previste dal Bando, la domanda ammessa a sostegno decade o è revocata totalmente a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • perdita dei requisiti di ammissibilità • mancato rispetto degli impegni essenziali • mancata conclusione degli interventi entro il termine di conclusione del

	<p>Progetto di consulenza, fatte salve le possibilità di proroga;</p> <ul style="list-style-type: none"> • violazione del divieto di cumulo di finanziamenti • accertamento della non veridicità di una o più dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000 presentate dal beneficiario; • variazione in diminuzione del punteggio attribuito in sede di valutazione, con conseguente peggioramento della posizione in graduatoria. 	<p>Progetto di consulenza, fatte salve le possibilità di proroga;</p> <ul style="list-style-type: none"> • violazione del divieto di cumulo di finanziamenti • accertamento della non veridicità di una o più dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000 presentate dal beneficiario; • variazione in diminuzione del punteggio attribuito in sede di valutazione al di sotto dei 40 punti.
58.3	<p>Il beneficiario, per completare la realizzazione del Progetto di consulenza, può richiedere una proroga per un periodo massimo di 3 mesi, a decorrere dal giorno successivo al termine di realizzazione degli interventi definito nel Progetto di consulenza.</p> <p>La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.</p> <p>La richiesta di proroga deve essere presentata al Settore competente almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli interventi, esclusivamente tramite il portale SIAP; non saranno accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa. La proroga è concessa solo al beneficiario richiedente.</p> <p>La richiesta di proroga non può essere trasmessa dopo il 31/12/2022.</p>	<p>Il beneficiario, per completare la realizzazione del Progetto di consulenza, può richiedere una proroga per un periodo massimo di 3 mesi, a decorrere dal giorno successivo al termine di realizzazione degli interventi definito nel Progetto di consulenza.</p> <p>La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.</p> <p>La richiesta di proroga deve essere presentata al Settore competente almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli interventi, esclusivamente tramite il portale SIAP; non saranno accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa. La proroga è concessa solo al beneficiario richiedente.</p> <p>La richiesta di proroga non può essere trasmessa dopo il 31/12/2022. In caso di autorizzazione di variante o concessione di proroga, il termine ultimo delle attività consulenziali è individuato a data non successiva al 30.6.2023.</p>

Misura 2 - Sottomisura 2.1. (Reg. UE n. 1305/2013, art.15) - Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2014-2020 - Misura 2 - Sottomisura 2.1 (Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza) - Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza)

Bando 1/2020 - Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e penalità
(D.D. n. 705/A1706B dell'11.8.2021)

MODIFICHE

TABELLA A- RIDUZIONI E ESCLUSIONI DEL PAGAMENTO (Paragrafo 55 del Bando)

1 RICHIAMO AI PARAGRAF I DEL BANDO	2 IMPEGNO	3 INADEMPIENZA	4		6 NOTE APPLICATIVE ED ESPLICATIVE	7 ALTRE NOTE
			4A CONSEGUENZE	4B GRAVITA'		
			RIDUZIONE	ESCLUSIONE		
TESTO ATTUALE						
24 a	Servizi di consulenza	Assenza del tecnico nei luoghi e tempi indicati nel diario (in assenza di preventivo avvertimento tramite mail agli indirizzi attivato dalla Regione)		SI	L'esclusione riguarda l'intera consulenza e si applica fatte salve cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. L'indirizzo e-mail a cui inoltrare le comunicazioni è: notifiche_misura_2@regione.piemonte.it	
TESTO MODIFICATO						
24 a	Servizi di consulenza	Assenza del tecnico nei luoghi e tempi indicati nel diario (in assenza di preventivo avvertimento tramite mail agli indirizzi attivato dalla Regione)		SI	L'esclusione riguarda le ore di visita aziendale programmate a diario e si applica fatte salve cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. L'indirizzo e-mail a cui inoltrare le comunicazioni è: notifiche_misura_2@regione.piemonte.it	

TESTO ATTUALE						
28.2 a	Non erogare consulenza inerente attività riconducibili ad obblighi di legge per il destinatario.	Erogare, nell'ambito delle attività finanziate, consulenza inerente attività riconducibili ad obblighi di legge per il destinatario.		SI	L'esclusione riguarda l'intera consulenza.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
TESTO MODIFICATO						
28.2 a	Non erogare consulenza inerente attività riconducibili ad obblighi di legge per il destinatario.	Erogare, nell'ambito delle attività finanziate, consulenza inerente attività riconducibili ad obblighi di legge per il destinatario.		SI	Tutte le ore di consulenza di cui è chiesto il pagamento, rendicontate attraverso il diario della consulenza e la scheda riepilogativa, devono riferirsi agli interventi consulenziali ammessi a sostegno dal Bando ed, in particolare, a quelli contemplati dal contratto. L'esclusione riguarda l'intera consulenza.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
TESTO ATTUALE						
28.2 b	Non erogare consulenza riconducibile ad attività di assistenza fiscale, e/o assistenza tributaria, e/o assistenza o consulenza propria dei C.A.F., e/o assistenza o consulenza propria dei C.A.A., e/o ad attività di analisi chimiche o fisiche obbligatorie a sensi di legge	Erogare, nell'ambito delle attività finanziate, consulenza riconducibile ad attività di assistenza fiscale, e/o assistenza tributaria, e/o assistenza o consulenza propria dei C.A.F., e/o assistenza o consulenza propria dei C.A.A., e/o ad attività di analisi chimiche o fisiche obbligatorie a sensi di legge		SI	Sono equiparate a servizi di consulenza non ammissibili al sostegno: -) le attività di coordinamento del progetto di consulenza; -) le attività di progettazione realizzate per progetti di competenza di soggetti pubblici. L'esclusione riguarda l'intera consulenza.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
TESTO MODIFICATO						

28.2 b	Non erogare consulenza riconducibile ad attività di assistenza fiscale, e/o assistenza tributaria, e/o assistenza o consulenza propria dei C.A.F., e/o assistenza o consulenza propria dei C.A.A., e/o ad attività di analisi chimiche o fisiche obbligatorie a sensi di legge	Erogare, nell'ambito delle attività finanziate, consulenza riconducibile ad attività di assistenza fiscale, e/o assistenza tributaria, e/o assistenza o consulenza propria dei C.A.F., e/o assistenza o consulenza propria dei C.A.A., e/o ad attività di analisi chimiche o fisiche obbligatorie a sensi di legge		SI	Tutte le ore di consulenza di cui è chiesto il pagamento, rendicontate attraverso il diario della consulenza e la scheda riepilogativa, devono riferirsi agli interventi consulenziali ammessi a sostegno dal Bando ed, in particolare, a quelli contemplati dal contratto. Sono equiparate a servizi di consulenza non ammissibili al sostegno: -) le attività di coordinamento del progetto di consulenza; -) le attività di progettazione realizzate per progetti di competenza di soggetti pubblici. L'esclusione riguarda l'intera consulenza.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO
TESTO ATTUALE						
33 f	Consegnare al destinatario un originale del contratto di fornitura del servizio di consulenza	Assenza del contratto presso il destinatario.	SI		La penalità non si applica qualora il prestatore possa dimostrare di aver consegnato il contratto al destinatario prima dell'avvio delle attività di consulenza presso lo stesso. La penalità di calcola sull'importo del/i contratto/i.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO Vedi Par. 53
TESTO MODIFICATO						
33 f	Consegnare al destinatario un originale del contratto di fornitura del servizio di consulenza	Assenza del contratto presso il destinatario.	SI		La penalità non si applica qualora il legale rappresentante del destinatario dichiari di aver ricevuto il contratto. La penalità in ogni caso non si applica qualora il prestatore possa dimostrare di aver consegnato il contratto al destinatario prima dell'avvio delle attività di consulenza presso lo stesso. La penalità di calcola sull'importo del/i contratto/i.	AMMINISTRATIVO/ E IN LOCO Vedi Par. 53
TESTO ATTUALE						

48 b		Cessazione, con o senza sostituzione del tecnico, per causa diversa dalla forza maggiore.	SI		La penalità si applica quando si determina una variazione peggiorativa del punteggio senza modificazioni della graduatoria. La riduzione si applica in fase di saldo sull'importo complessivo del sostegno erogabile.	Vedasi per Decadenza della domanda di sostegno Par. 57
TESTO MODIFICATO						
48 b		Cessazione, con o senza sostituzione del tecnico, per causa diversa dalla forza maggiore.	SI		La penalità si applica quando si determina una variazione peggiorativa del punteggio senza modificazioni della graduatoria . La riduzione si applica in fase di saldo sull'importo complessivo del sostegno erogabile.	Vedasi per Decadenza della domanda di sostegno Par. 57
TESTO ATTUALE						
51 a	Presentare la domanda di saldo dopo il 31.03.2022 avente ad oggetto consulenze realizzate non superiori al 40% delle consulenze ammesse al sostegno	Presentare la domanda di saldo dopo il 31.03.2022 avente ad oggetto ore di consulenza realizzate superiori al 40% delle ore di consulenza ammesse al sostegno	SI		La domanda di pagamento saldo può essere presentata in qualsiasi momento prima del 31.03.2023. La penalità riguarda solo le domande di saldo presentate dopo il 31.03.2022. L'importo base su cui calcolare la riduzione è il 40% dell'importo ammesso al sostegno La gravità è ridotta a 3 se la domanda di saldo, con rendicontazione di ore superiore a 40%, è presentata entro il 30.11.2022.	
TESTO MODIFICATO						
51 a	Presentare la domanda di saldo dopo il 31.12.2022 avente ad oggetto consulenze realizzate non superiori al 40% delle consulenze ammesse al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate	Presentare la domanda di saldo dopo il 31.12.2022 avente ad oggetto ore di consulenza realizzate superiori al 40% delle ore di consulenza ammesse al sostegno, tenendo conto delle varianti	SI		La domanda di pagamento saldo può essere presentata in qualsiasi momento prima del 31.12.2022 . La penalità riguarda solo le domande di saldo presentate dopo il 31.12.2022 . L'importo base su cui calcolare la riduzione è il 40% dell'importo ammesso al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate . La gravità è ridotta a 3 se la domanda di saldo, con rendicontazione di ore superiore	

		approve			a 40%, è presentata entro il 30.04.2023.	
--	--	---------	--	--	---	--

TABELLA B - DECADENZA PARZIALE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO (Paragrafo 56 del Bando)

1	2	3	4	5	6	7	8
RIFERIMENTI AL BANDO	IMPEGNO ACCESSORIO	INADEMPIENZA	GRAVITÀ	DURATA	ENTITÀ	NOTE APPLICATIVE ED ESPLICATIVE	ALTRE NOTE
TESTO ATTUALE (SOPPRESSO)							
43.2 c	Presentare la domanda di saldo entro 90 giorni dalla data di scadenza per il completamento degli interventi (ribadito nel Par. 51.1)	Presentare la domanda di saldo oltre il 90esimo giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi	3	calcolato sulla domanda di pagamento saldo	6% Entità ridotta al 3% nel caso di un ritardo inferiore a 30 giorni	La data di riferimento da cui calcolare il rispetto dell'impegno è il 31 dicembre dell'ultimo anno di attività come indicato nel modello 5. La penalità si applica fatto salvo il limite ultimo di presentazione della domanda di saldo fissato al 31.03.2023.	
TESTO ATTUALE							
43.2 d	Presentare la domanda di saldo entro il 31.03.2023	Non presentare la domanda di saldo o presentare la domanda di saldo in una data uguale o postuma al 01.04.2023	5	calcolato sull'importo ammesso a sostegno	10%	La mancata presentazione della domanda di saldo entro la data prevista è equiparata alla omessa presentazione della domanda di saldo. La domanda di saldo presentata oltre il 01.04.2023 non è oggetto di istruttoria.	

TESTO MODIFICATO							
43.2 d	Presentare la domanda di saldo oltre il termine ultimo	Non presentare la domanda di saldo o presentare la domanda di saldo oltre il termine ultimo previsto	5	calcolato sull'importo ammesso a sostegno	10%	La mancata presentazione della domanda di saldo entro la data prevista è equiparata alla omessa presentazione della domanda di saldo. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo è individuato al 30.4.2023 per i Progetti di consulenza il cui termine attività sia individuato al 30.3.2023; in caso di autorizzazione di variante o concessione di proroga ai sensi dei Paragrafi 49 e 58.3 del Bando, il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo è individuato al 31.7.2023. La domanda di saldo presentata oltre il 31.7.2023 non è oggetto di istruttoria.	
TESTO ATTUALE							
43.2 e	Completare il progetto di consulenza approvato dalla	Non completare il progetto di consulenza approvato dalla Regione	///////	//////////	////////	Si applicano le penalità previste nel	

	Regione					paragrafo 56 del Bando. Il parametro è quello delle ore ammesse al sostegno rapportate con le ore rendicontate. Non si tiene conto delle varianti.	
TESTO MODIFICATO							
43.2 e	Completare il progetto di consulenza approvato dalla Regione	Non completare il progetto di consulenza approvato dalla Regione	///////	//////////	//////////	Si applicano le penalità previste nel paragrafo 56 del Bando, tenendo conto delle varianti approvate. Il parametro è quello delle ore ammesse al sostegno rapportate con le ore rendicontate.	
TESTO ATTUALE							
43.2 f	Non sostituire almeno l'80% dei tecnici compresi nello staff di progetto	Sostituire tecnici facenti parte dello staff di progetto in misura superiore al 20%	5	calcolato sull'importo ammesso a sostegno	10% Entità ridotta al 5% nel caso di una sostituzione superiore al 20% ma inferiore al 30%	Ai fini dell'applicazione delle penalità non si ha riguardo al tempo ipotizzato e/o impiegato dal tecnico del progetto, ma solo ai soggetti che sono stati sostituiti.	
TESTO MODIFICATO							
43.2 f	Non sostituire almeno l'80% dei tecnici compresi nello staff di progetto	Sostituire tecnici facenti parte dello staff di progetto in misura superiore al 20%	5	calcolato sull'importo ammesso a sostegno	10% Entità ridotta al 5% nel caso di una sostituzione superiore al 20% ma inferiore al 30%	Ai fini dell'applicazione delle penalità non si ha riguardo al tempo ipotizzato e/o impiegato dal	

						tecnico del progetto, ma solo ai soggetti che sono stati sostituiti. Ai fini dell'applicazione della penalità, si prende a base il numero dei consulenti per i quali nel modello 5 presentato unitamente alla domanda di sostegno siano state indicate ore di consulenza. Si considerano sostituiti i consulenti di tale staff in tutti i casi in cui alla cessazione di uno di essi non faccia seguito la rinuncia alle ore di consulenza per lo stesso indicate in tale Modello.	
TESTO ATTUALE							
NOTE	<p>Il Bando indica, in modo puntuale, quegli impegni accessori il cui mancato rispetto determina una decadenza parziale della domanda di sostegno. Nella soprastante Tabella sono riportate le modalità di calcolo della decadenza parziale della domanda di sostegno. Se non è altrimenti precisato in Tabella, l'importo su cui calcolare la decadenza parziale è quello risultante dal provvedimento di ammissione al sostegno (ex Par. 42 del Bando): calcolato l'importo esso si applica in decurtazione all'importo da pagare al beneficiario.</p>						
TESTO MODIFICATO							
NOTE	<p>Il Bando indica, in modo puntuale, quegli impegni accessori il cui mancato rispetto determina una decadenza parziale della domanda di sostegno. Nella soprastante Tabella sono riportate le modalità di calcolo della decadenza parziale della domanda di sostegno. Se non è altrimenti precisato in Tabella, l'importo su cui calcolare la decadenza parziale è quello risultante dal provvedimento di ammissione al sostegno (ex Par. 42 del Bando) tenuto conto delle varianti approvate: calcolato l'importo esso si applica in decurtazione all'importo da pagare al beneficiario.</p>						

